



COMUNE DI MARCELLINARA
(PROVINCIA DI CATANZARO)

STATUTO COMUNALE

Approvato con delibera di C.C. n. 37 del 07/11/2017

Publicato all'Albo Pretorio on-line giorno 8 novembre 2017

Entrata in vigore giorno 8 dicembre 2017

- Indice -

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Autonomia Statutaria
- Art. 2 Il territorio - Sede - Stemma e Gonfalone
- Art. 3 Obiettivi e finalità fondamentali dell'attività Comunale
- Art. 4 Diritto all'acqua

CAPO II

LA PARTECIPAZIONE

- Art. 5 Istituti di partecipazione
- Art. 6 Assemblea della Popolazione e Comitati di partecipazione frazionale
- Art. 7 Forme associative e Albo
- Art. 8 Consulte di Settore
- Art. 9 Consulta locale
- Art. 10 Iniziativa e azione Popolare
- Art. 11 Referendum

CAPO III

INFORMAZIONE DEI CITTADINI E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

- Art. 12 Modalità di divulgazione
- Art. 13 Pubblicità degli Atti
- Art. 14 Ufficio per l'informazione e la partecipazione
- Art. 15 Avvio di procedimento amministrativo
- Art. 16 Tutela della riservatezza
- Art. 17 Cittadinanza onoraria e benemerenza civica
- Art. 18 Gemellaggio
- Art. 19 Consiglio dei ragazzi

CAPO IV

ORGANI DI GOVERNO

- Art. 20 Organi di Governo
- Art. 21 Consiglio Comunale

- Art. 22 Presidenza del Consiglio Comunale
- Art. 23 Disciplina delle sedute consiliari
- Art. 24 Linee programmatiche di mandato
- Art. 25 Relazione fine mandato
- Art. 26 Competenze del Consiglio Comunale
- Art. 27 Consigliere Anziano
- Art. 28 Consiglieri Comunali
- Art. 29 Obblighi di trasparenza degli organi politici
- Art. 30 Commissioni Consiliari
- Art. 31 Gruppi Consiliari e Capi Gruppo
- Art. 32 Conferenza dei Capigruppo
- Art. 33 Giunta Comunale: competenze – nomina – funzionamento
- Art. 34 Revoca, decadenza, inconfiribilità ed ineleggibilità degli assessori
- Art. 35 Sindaco
- Art. 36 Vicesindaco

CAPO V

ORGANI AMMINISTRATIVI

- Art. 37 Organi amministrativi
- Art. 38 Il Segretario Comunale
- Art. 39 Vice Segretario
- Art. 40 Responsabilità di Area
- Art. 41 L'organizzazione degli uffici
- Art. 42 Uffici alle dipendenze degli organi politici e di controllo interno

CAPO VI

ORDINAMENTO DEI SERVIZI E DELLE COLLABORAZIONI LOCALI

- Art. 43 Servizi Pubblici
- Art. 44 Forme di gestione
- Art. 45 Gestione in economia
- Art. 46 Unione dei Comuni dell'Istmo
- Art. 47 Aziende speciali

Art. 48 Istituzioni

Art. 49 Società

Art. 50 Convenzioni

Art. 51 Consorzi

Art. 52 Modalità costitutive

Art. 53 Altre forme di collaborazione. Protocollo di intesa

Art. 54 Conferenza di servizi e Accordi di Programma

CAPO VII

STRUMENTI DI GARANZIA E DI CONTROLLO PRINCIPI DI FINANZA E CONTABILITA'

Art. 55 Strumenti di garanzia e di controllo

Art. 56 Disciplina dei contratti

Art. 57 Programmazione e controllo

Art. 58 Organo di revisione

Art. 59 Funzioni dell'Organo di Revisione

Art. 60 Finanza – Contabilità

Art. 61 Programmazione di bilancio

Art. 62 Bilancio partecipato

Art. 63 Rendiconto della gestione

Art. 64 Gestione di bilancio e piano esecutivo di gestione

Art. 65 Controllo di gestione

Art. 66 Patrimonio

Art. 67 Tutela dei beni culturali e paesaggistici

Art. 68 Pari opportunità

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 69 Entrata in vigore

Art. 70 Revisione dello Statuto

Art. 71 Adozione dei regolamenti

Art. 72 Disciplina transitoria e finale

Allegati allo Statuto

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 Autonomia Statutaria

La Città di Marcellinara è Comune autonomo della Regione Calabria riconosciuto dall'ordinamento generale della Repubblica Italiana nell'ambito dei principi costituzionali. Rappresenta la Comunità insediata nel proprio territorio, ne cura gli interessi, le relazioni sociali, la qualità della vita e ne promuove lo sviluppo civile- sociale ed economico, in armonia con la propria storia, cultura tradizione.

Il Comune si ispira ai principi sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana, dalle leggi dello Stato Italiano, della Regione Calabria, dell'Unione Europea e dei Trattati internazionali cui lo Stato italiano aderisce. Esercita le funzioni proprie e quelle conferite al Comune stesso con legge statale regionale secondo il principio costituzionale di sussidiarietà.

Le funzioni politiche, normative e di governo di cui il Comune ha la titolarità, sono esercitate secondo il presente statuto ed i relativi regolamenti.

Il presente statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge stabilisce:

- a) le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente;
- b) le attribuzioni degli organi Istituzionali, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici;
- c) le forme di cooperazione tra enti per l'esercizio in ambiti territoriali adeguati delle attribuzioni proprie, conferite e delegate, secondo i principi della sussidiarietà e dell'omogeneità delle funzioni, dell'economicità, efficienza ed efficacia della gestione e dell'adeguatezza organizzativa.
- d) la cura gli interessi della comunità locale e ne promuove lo sviluppo, attraverso rapporti di collaborazione con tutti i comuni dell'Istmo di Marcellinara , ai quali è legato da affinità storico - culturali.
- e) la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, l'accesso degli stessi alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi;
- f) le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze,
- g) le garanzie a tutela dell'informazione e della trasparenza amministrativa;
- h) le modalità per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, linguistico storico della comunità.

ART. 2 Il Territorio -Sede- Stemma e Gonfalone

Il Comune di Marcellinara costituisce un'unità territoriale e sociale tradizionalmente riconosciuta dalla comunità.

Le caratteristiche geografiche del territorio comunale alla data dell'approvazione del presente statuto sono riportate nella allegata planimetria del territorio comunale.

La sede amministrativa del Comune è ubicata in Marcellinara, Via IV Novembre n. 14.

Lo Stemma ed il Gonfalone del Comune di Marcellinara sono stati riconosciuti e concessi con D.P.R. in data 03.02.2017, trascritto nel Registro Araldico dell'Archivio Centrale dello Stato il 21.02.2017.

L'uso dello Stemma e del Gonfalone in forma solenne nei luoghi e nelle ricorrenze che lo richiedono, è disciplinato da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Comunale.

ART. 3 Obiettivi e finalità fondamentali dell'attività Comunale

Il Comune di Marcellinara riconosce e garantisce i diritti del cittadino sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si esprime la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale.

L'attività comunale è informata ai principi di libertà e democrazia, di trasparenza, di partecipazione ed informazione nel massimo rispetto della persona ed al servizio della comunità.

Il Comune assume quali valori fondamentali per una generale ed equilibrata crescita umana e civile e per uno sviluppo sociale ed economico della propria comunità:

- a) la solidarietà, la pace e la giustizia quale unico mezzo di rapporto fra le persone, fra le comunità e gli stati;
 - b) la parità dei diritti fra tutti i cittadini, operando per rimuovere tutte le cause di discriminazione con particolare riguardo ai più deboli;
 - c) la tutela della famiglia ed il diritto alla casa a salvaguardia di valori sociali, etici e morali indispensabili;
 - d) la diffusione della cultura quale strumento di elevazione sociale della popolazione;
 - e) la tutela della salute del cittadino, privilegiando la prevenzione;
 - f) la salvaguardia del lavoro e della piena occupazione con particolare riferimento ai giovani quale condizione di libertà e di creatività della persona;
 - g) il principio della parità e della pari dignità delle persone e le pari opportunità tra uomo e donna, sostenendo azioni e politiche di sensibilizzazione e prevenzione contro ogni forma di prevaricazione e violenza sulle donne;
 - h) il senso di responsabilità di ogni cittadino quale valore indispensabile per ogni convivenza civile;
 - i) il miglioramento dei servizi pubblici, attraverso una gestione diretta o mediante Società ed Enti all'uopo demandati, che si caratterizzi per funzionalità della struttura e qualità ed economicità del servizio;
 - l) il miglioramento delle occasioni di incontro e di svago;
 - m) lo sviluppo e la cooperazione economica e la crescita del benessere individuale quale strumento di realizzazione personale e di sicurezza familiare;
 - n) la tutela dei valori paesaggistici, del patrimonio storico, artistico ed urbanistico e della memoria storica e sociale della comunità;
 - o) la salvaguardia dell'aria, dell'acqua e del suolo contemperando le finalità produttive con un modello di sviluppo sostenibile e rispettoso dell'ecosistema e delle future generazioni;
 - p) il rifiuto del razzismo, di ogni forma di discriminazione e di emarginazione per motivi etnici, religiosi o sessuali, promuovendo politiche di solidarietà sociale, inclusione e integrazione;
- In base a questi principi la Comunità di Marcellinara respinge fermamente qualsivoglia forma di ricorso alla violenza, rifiutando e ripudiando ogni forma di criminalità organizzata e condizionamento mafioso, e condannando la 'Ndrangheta in ogni sua forma.

ART. 4 Diritto all'acqua

Il Comune di Marcellinara riconosce il diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienico sanitari come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico.

CAPO II LA PARTECIPAZIONE

ART. 5 Istituti di Partecipazione

Il Comune riconosce nel diritto ai cittadini a partecipare alle funzioni ed alle scelte amministrative, la condizione essenziale di legittimazione della propria azione.

Gli Istituti di partecipazione dei Cittadini alle scelte ed alle funzioni amministrative sono:

- assemblee della popolazione e comitati di partecipazione;
- le forme associative e l'organizzazione del volontariato;
- le consulte di settore;
- i sondaggi e le ricerche presso la popolazione;
- l'iniziativa e l'azione popolare.

ART. 6 Assemblee della Popolazione e Comitati di partecipazione

Il Comune promuove la consultazione della popolazione a mezzo di assemblee pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra la popolazione e l'amministrazione in ordine a fatti, problemi ed iniziative che investono la tutela dei diritti dei cittadini e gli interessi collettivi.

Tali assemblee possono avere dimensioni frazionali o di quartiere. Sono convocate dal Sindaco autonomamente o su richiesta dei cittadini.

ART. 7 Forme associative e Albo

Il Comune riconosce, promuove e sostiene le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato, assicurandone la partecipazione attiva alla vita amministrativa.

A tale scopo è istituito l'albo delle forme associative. I criteri e le modalità per l'iscrizione sono disciplinati da apposito regolamento dell'ente.

Le Associazioni potranno essere consultate e fare proposte nelle materie di competenza sia singolarmente che attraverso le consulte di settore a cui appartengono. Potranno inoltre:

- ottenere il patrocinio del Comune per le manifestazioni o attività dalle stesse organizzate;
- accedere alle strutture, ai servizi ed alle pubblicazioni comunali;
- disporre di idonei locali per sedi incontri e convegni.

ART. 8 Consulte di Settore

Sono istituite le Consulte di Settore in materia di:

1. assistenza - politiche sociali - anziani;
2. territorio e ambiente;
3. pari opportunità tra uomo e donna;
4. lavori e sviluppo economico;
5. sport e tempo libero;
6. istruzione - cultura - formazione.

Le Consulte di Settore sono formate da rappresentanti del Consiglio Comunale e delle Associazioni, iscritte nell'apposito Albo Comunale, ed esperti competenti per Settore; il loro funzionamento viene disciplinato da apposito regolamento.

Le Consulte, nelle materie di competenza, hanno compiti di studio, approfondimento e proposta di argomenti da sottoporre all'Amministrazione Comunale per l'adozione di atti, per la gestione e l'uso dei servizi.

Le Consulte di solito sono presiedute dall'Assessore competente per delega, tuttavia possono anche autoconvocarsi.

ART. 9 Consulta locale

Il Sindaco può istituire con proprio decreto una Consulta per l'analisi di problemi locali e lo studio di soluzioni da proporre all'Amministrazione Comunale.

Detta Consulta è composta da cittadini scelti dal Sindaco tra esperti nelle materie economiche, giuridiche, sociali e personalità del mondo dell'imprenditoria, del lavoro, del volontariato, della cultura, dello sport e dello spettacolo.

I componenti la Consulta possono operare collegialmente o singolarmente nell'ambito del mandato definito dal Sindaco.

ART. 10 Iniziativa e azione Popolare

I cittadini, quali singoli o in forma associata, possono intervenire direttamente negli atti e nelle materie di pertinenza dell'Amministrazione Comunale, attraverso le seguenti forme di iniziativa popolare:

- proposte di deliberazione per gli organi dell'ente
- istanza per richiedere l'emanazione di un atto o di un provvedimento;
- petizione per attivare l'iniziativa su questioni di interesse collettivo;
- interrogazioni per richiedere le motivazioni e giustificazioni di un determinato comportamento o azione amministrativa;
- consultazioni e referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini;

Le istanze, le petizioni, le proposte di deliberazione devono essere presentate al Sindaco, il quale trasmette entro 10 giorni gli atti all'ufficio preposto per l'istruttoria. L'ufficio competente, entro i successivi 30 giorni, comunica l'esito dell'istruttoria al Sindaco, il quale provvede a fornire motivata risposta ai richiedenti, specificando sia le ragioni dell'accoglimento, sia le ragioni del diniego di accoglimento.

Le associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986 n.349 possono proporre azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al comune,

conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'ente costituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione.

ART. 11 Referendum

Il referendum può riguardare solo materie di esclusiva competenza del Comune e può essere promosso dal Consiglio Comunale, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti, o su iniziativa popolare.

Il referendum può essere consultivo, propositivo o abrogativo; nell'ultima ipotesi può abrogare solo norme contenute su regolamenti comunali. Non possono essere indetti referendum nelle seguenti materie: 1) documenti programmatici della giunta comunale; 2) elezioni, nomine, designazioni, revoche, dichiarazioni di decadenza e in generale deliberazioni o questioni concernenti persone; 3) atti relativi al personale del Comune, delle istituzioni, delle aziende speciali; 4) revisione dello statuto del Comune o delle aziende speciali, regolamento del consiglio comunale; 5) istituzione e ordinamento dei tributi, disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi; 6) bilanci annuali e pluriennali, conti consuntivi; 7) materie sulle quali gli organi comunali devono esprimersi entro un termine stabilito dalla legge; 8) pareri richiesti da disposizione di legge; 9) strumenti urbanistici generali ed attuativi, piani commerciali, nonché loro varianti, fatte salve le procedure esistenti per le osservazioni;

Quando la richiesta sia di iniziativa popolare, la sua ammissibilità è sottoposta al parere preventivo di un organo collegiale costituito dal Segretario generale con funzioni di Presidente e da due esperti di diritto amministrativo, nominati dal Consiglio Comunale. Dopo il parere di ammissibilità o non ammissibilità debitamente motivato, il Consiglio Comunale fa propria, con atto deliberativo, la richiesta di referendum. Una volta divenuta esecutiva la deliberazione di accoglimento della richiesta, il Presidente del Consiglio cura l'invio di detta delibera ai proponenti il referendum affinché venga raccolto un numero di firme pari ad almeno il 10% degli elettori; successivamente al deposito di dette firme presso la segreteria comunale, il Consiglio comunale indice il Referendum con atto deliberativo. Il Consiglio Comunale, in alternativa all'indizione del referendum, può accogliere con atto deliberativo la proposta contenuta nella richiesta di referendum.

Lo svolgimento del referendum è disciplinato da apposito regolamento comunale.

La proposta di referendum può essere articolata in più domande, formulate in termini chiari ed inequivocabili.

Le consultazioni ed i referendum non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali europee, politiche, regionali e comunali, nonché in coincidenza con referendum indetti a livello nazionale o regionale. In ogni caso non potrà svolgersi più di una consultazione referendaria all'anno.

Entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, il consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo. Nel caso in cui si sia svolto un referendum abrogativo, ed esso abbia avuto esito favorevole all'abrogazione, il consiglio comunale provvede a recepire detto esito con apposita deliberazione da adottarsi entro 90 giorni dalla proclamazione del risultato, emanando altresì contestualmente le eventuali disposizioni di coordinamento con la normativa rimasta in vigore.

ART. 12 Modalità di divulgazione

Il diritto di informazione dei cittadini e la trasparenza amministrativa vengono garantiti con ogni mezzo idoneo alla loro divulgazione.

Le principali modalità previste sono:

- a) la pubblicità legale degli atti, da effettuarsi tramite l'Albo Pretorio on-line, istituito ai sensi dell'art.32 della L. n.69 del 18/06/2009 e con le modalità di cui al Dpcm del 26/04/2011;
- b) la pubblicità, trasparenza e diffusione di atti e informazioni tramite la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune in apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente", in conformità e con le prescrizioni di cui al Dlgs n.33 del 14/03/2013 e successive modifiche e integrazioni;
- c) l'ufficio per le relazioni con il pubblico;
- d) l'avvio di procedimento amministrativo;
- e) le registrazioni audiovisive dei lavori del Consiglio Comunale, come disciplinato dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

ART. 13 Pubblicità degli Atti

Tutti i documenti amministrativi del Comune sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per temporanea e motivata dichiarazione dell'organo competente.

ART. 14 Ufficio per le relazioni con il pubblico

E' istituito l'ufficio relazioni con il pubblico ai sensi della Legge n.150 del 7 Giugno 2000, presso il quale si può:

- consultare ed avere copia delle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale o dalla Giunta comunale nonché degli atti relativi a sovvenzioni, contributi o vantaggi di qualsiasi genere nel rispetto del Dlgs n.196/2003 e successive mod. ed integrazioni, nonché di ogni altro documento previsto dalla legge.
- avere copia dei regolamenti comunali;
- presentare domanda di accesso ai vari documenti amministrativi a norma di legge;
- avere informazioni sui servizi pubblici erogati dal Comune e sul modo di avvalersene;
- conoscere i propri diritti ed i propri doveri di cittadino.

ART. 15 Avvio di procedimento Amministrativo

I procedimenti amministrativi vengono istruiti ed adottati secondo criteri di funzionalità e di responsabilizzazione, garantendo l'informazione dei cittadini interessati, il contraddittorio e l'eventuale attivazione di procedure di conciliazione, o di accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento ai sensi della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.

L'avvio di procedimento amministrativo deve essere comunicato ai diretti interessati, a coloro che per legge o regolamento debbano intervenire ed a tutti i soggetti che potrebbero subire pregiudizi dall'emanazione dell'atto finale.

Resta salva la facoltà di adottare provvedimenti cautelari, anche prima dell'effettuazione della comunicazione di cui al comma precedente.

Sono esclusi da tale procedimento i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale emessi al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

Sono altresì esclusi i regolamenti ed atti amministrativi a carattere generale, di pianificazione e programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

I soggetti interessati al procedimento hanno diritto di prendere visione di atti, di essere sentiti in merito e di presentare eventuali memorie scritte, hanno altresì diritto ad essere informati sul nominativo del responsabile del procedimento, sugli orari di accesso all'ufficio preposto, sul termine di conclusione del procedimento.

Il Responsabile che emette l'atto deve esplicitare nelle premesse dello stesso, le audizioni effettuate e le memorie pervenute, precisando i motivi del loro accoglimento e del loro rigetto.

ART. 16 Tutela della Riservatezza

Nel trattamento dei dati personali il Comune di Marcellinara uniforma la propria azione alla tutela dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato, nel rispetto dei principi e delle disposizioni previste dalla legge dello Stato Italiano e dai regolamenti dell'Unione Europea.

Ai fini di cui al primo comma il Comune di Marcellinara adegua il proprio ordinamento e adotta misure per facilitare l'esercizio dei diritti dell'interessato.

ART. 17 Cittadinanza Onoraria e Benemeranza Civica

Il Consiglio Comunale può conferire la cittadinanza onoraria e la benemeranza civica a persone o associazioni, enti o istituzioni, italiane o straniere, con mozione motivata, presentata dal Sindaco e/o da almeno tre dei consiglieri assegnati e approvata dalla maggioranza assoluta dei votanti.

Le benemeranze civiche sono conferite mediante una targa comunale riportante la motivazione dell'assegnazione; la cittadinanza onoraria consiste in una pergamena che attesta l'iscrizione simbolica tra la popolazione del comune.

La concessione della benemeranza civica e della cittadinanza onoraria possono essere revocate dal Consiglio Comunale con lo stesso quorum previsto per la concessione qualora il soggetto insignito si renda colpevole di fatti tali da far venir meno le motivazioni che ne hanno suffragato il conferimento.

ART. 18 Gemellaggio

Il Comune di Marcellinara può gemellarsi con altre città italiane o straniere alle quali lo legano particolari rapporti culturali, sociali, economici e geografici, con delibera motivata dal Consiglio Comunale

ART. 19 Consiglio dei ragazzi

Il Consiglio comunale istituisce il consiglio dei ragazzi (scuola dell'obbligo) cui partecipano i rappresentanti eletti dai ragazzi e ragazze frequentanti la Scuola secondaria di primo grado di Marcellinara con lo scopo di formulare proposte e osservazioni su aspetti scolastici e sociali.

Il Consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare nelle seguenti materie: istruzione, cultura, ambiente, sport, tempo libero, giochi, attività ricreative e di spettacolo, nuove tecnologie, rapporti con l'Unicef e con altri organismi umanitari.

Le modalità di elezione ed il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

CAPO IV ORGANI DI GOVERNO

ART. 20 Organi di Governo

Sono organi politici del Comune, previsti per legge: il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale ed il Sindaco.

ART. 21 Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo. Le competenze sono fissate dalla legge; esso svolge ed esercita le sue attribuzioni, oltre che nel rispetto della legge, in conformità ai principi e procedimenti stabiliti dal presente Statuto e dai regolamenti comunali.

Il funzionamento dei consigli nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tal fine il sindaco.

I consigli sono dotati di autonomia funzionale ed organizzativa. Con norme regolamentari il comune fissa le modalità attraverso le quali fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie, potendo altresì prevedere strutture apposite per il funzionamento dei consigli. Con il regolamento del consiglio comunale, viene disciplinata la gestione di tutte le risorse attribuite per il funzionamento del consiglio e dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

Gli atti fondamentali devono contenere l'indicazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

La durata e la composizione del Consiglio Comunale sono stabilite dalla legge.

Art. 22 Presidenza del Consiglio Comunale

La Presidenza del Consiglio Comunale può essere attribuita ad un Presidente eletto tra i componenti del Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni, subito dopo la convalida degli eletti con votazione uninominale ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Qualora dopo il secondo scrutinio nessun consigliere abbia conseguito la maggioranza richiesta, nella successiva votazione è sufficiente il raggiungimento della maggioranza assoluta dei voti; nel caso in cui anche tale votazione dia esito negativo, il Consiglio procederà al ballottaggio tra i due candidati che nello stesso scrutinio abbiano riportato il maggior numero di voti ed in caso di parità entrano in ballottaggio il Consigliere o i Consiglieri più anziani d'età, risultando eletto il Consigliere più anziano d'età. Il Presidente entra immediatamente nell'esercizio delle funzioni. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio che lo ha espresso, può essere revocato prima della scadenza del mandato, a seguito di approvazione di mozione di sfiducia. La mozione può essere presentata da almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati e discussa e votata a scrutinio segreto entro 15 giorni dalla presentazione e si intende approvata qualora consegua la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio.

Il Presidente rappresenta il Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo, ne cura l'immagine e assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge. Il Presidente del Consiglio ha funzione di predisposizione, propulsione, disciplina e coordinamento dei lavori del Consiglio.

Al Presidente è fatto divieto di assumere o esercitare ogni altra funzione o incarico all'interno dell'Ente o in organismi o Enti esterni dipendenti o sottoposti a controllo o vigilanza del Comune, che non competa ad esso per effetto della carica rivestita.

Al Presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio.

Durante la prima seduta il Consiglio Comunale elegge tra i consiglieri due Vicepresidenti, uno su designazione della maggioranza e uno dell'opposizione.

Il Presidente e i Vicepresidenti formano l'Ufficio di Presidenza. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente con più anzianità consiliare.

Qualora il Consiglio Comunale nella prima seduta dopo le elezioni non proceda all'elezione del Presidente del Consiglio Comunale tale carica spetta al Sindaco ai sensi dell'art. 39, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

In sede di prima applicazione della presente norma, il Sindaco convoca il Consiglio Comunale per l'elezione del Presidente e dei Vicepresidenti.

Art.23 Disciplina delle sedute consiliari

Le sedute sono pubbliche, salvo i casi stabiliti dalla legge o dal regolamento di funzionamento del consiglio. Il regolamento definisce le modalità e i casi per la concessione del diritto di parola ai non Consiglieri. Le deliberazioni avvengono a scrutinio palese, salvo che la legge non disponga diversamente. Le convocazioni del Consiglio Comunale possono essere ordinarie, straordinarie e d'urgenza.

La convocazione dei consiglieri deve essere fatta con avviso scritto, da consegnarsi al domicilio indicato per iscritto dal consigliere o, in alternativa, attraverso strumenti informatici o telematici (posta elettronica istituzionale, pec). L'avviso con l'elenco degli oggetti da trattare per le sedute ordinarie del Consiglio Comunale deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la seduta; per le sedute straordinarie invece deve essere consegnato almeno tre giorni prima di quello stabilito per la seduta. nei casi di urgenza l'avviso, con il relativo elenco, deve essere consegnato almeno ventiquattro ore prima. Quanto sopra vale anche per gli argomenti aggiunti all'ordine del giorno già consegnato, aventi carattere di urgenza.

La prima adunanza del Consiglio Comunale deve essere convocata dal Sindaco neoeletto entro il 10° giorno dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione; in detta seduta il Consiglio Comunale provvede, in particolare:

- alla convalida dei Consiglieri eletti;
- alla nomina del Presidente;
- alla nomina della Commissione Elettorale;
- alla nomina della Commissione Giudici Popolari. Nella stessa seduta, inoltre, riceve comunicazione da parte del Sindaco, della composizione della Giunta.

Per le nomine di competenza dell'ente è richiesta la maggioranza relativa dei votanti; quando deve essere rappresentata la minoranza, si procede con votazione limitata. Per le cariche ove siano richieste specifiche capacità professionali e richiesto il deposito del curriculum preventivamente alla proposta di nomina.

I verbali delle sedute e delle deliberazioni sono redatti dal Segretario Comunale e sottoscritti dallo stesso unitamente al Presidente.

Le proposte di deliberazioni possono essere presentate dal Sindaco, dalla Giunta Comunale, dai singoli Consiglieri Comunali, dalla Conferenza dei Capi Gruppo, dalle Commissioni Consiliari permanenti o di iniziativa popolare.

Al fine di garantire la partecipazione dei cittadini alle sedute del Consiglio Comunale il Sindaco predispone adeguate forme di pubblicità e la trasmissione in streaming o registrazione audiovisiva delle sedute.

Il Consiglio Comunale dev'essere riunito dal Presidente in un termine non superiore a 20 giorni dalla richiesta fatta da 1/5 dei Consiglieri o dal Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Art.24 Linee programmatiche di mandato

Il Sindaco, sentita la Giunta, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla convalida, presenta le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

Ciascun Consigliere Comunale ha il diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendone le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal Regolamento del Consiglio Comunale.

Durante il mandato, su proposta del Sindaco, il Consiglio può integrare, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche stesse sulla base delle esigenze e delle problematiche che fossero emerse in ambito locale.

ART.25 Relazione fine Mandato

La relazione di fine mandato, ai sensi dell'articolo 4 del Dlgs 149/2011, è redatta dal Responsabile del servizio finanziario o dal Segretario generale ed è sottoscritta dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato.

Entro quindici giorni dalla sottoscrizione, la relazione deve essere certificata dall'organo di revisione e, nei tre giorni successivi, la relazione e la certificazione, devono essere trasmesse alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti da parte del Sindaco.

La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale entro i sette giorni successivi alla certificazione da parte dell'organo di revisione, con l'indicazione della data di trasmissione alla Corte dei conti.

ART. 26 Competenze del Consiglio Comunale

Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: a. gli statuti dell'Ente e delle Aziende Speciali, i regolamenti, i criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; b. i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione,

le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie c. le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Provincie, la costituzione modificazione di forme associative; d. l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione; e. l'assunzione diretta dei pubblici esercizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione; f. l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; g. gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza; h. la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari; i. le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo. j. gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni o servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari; k. la nomina dei propri rappresentanti, scelti fra i consiglieri, presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune, ovvero da essi dipendenti o controllati, nei casi ad esso espressamente riservati dalla legge; l. la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni, spettante al Sindaco.

Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

ART. 27 Consigliere Anziano

E' Consigliere Anziano chi ha riportato la più alta cifra individuale di voti, la quale è costituita dal numero dei voti di lista aumentato dei voti di preferenza, con esclusione dei voti attribuiti al Sindaco neo eletto ed ai candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri Comunali.

A parità di risultato individuale, così calcolato, la precedenza è determinata dall'ordine di lista.

Egli presiede la prima seduta del Consiglio fino alla nomina del Presidente da parte dell'Assemblea. Qualora il Consigliere Anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'Assemblea, questa è presieduta dal Consigliere che occupa il posto immediatamente successivo nella graduatoria di anzianità.

ART. 28 Consiglieri Comunali

La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri, sono regolati dalla legge. Essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

I consiglieri hanno il dovere di partecipare, salvo giustificato motivo, alle riunioni del Consiglio Comunale. Per l'esercizio delle loro funzioni e la partecipazione alle Commissioni, sono attribuiti ai Consiglieri i compensi e i rimborsi spese, secondo quanto stabilito per legge. Spettano altresì i permessi, le licenze e le aspettative previste per legge.

I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle Aziende ed enti dipendenti tutte le notizie ed informazioni in loro possesso utili all'espletamento del mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge. Ciascun Consigliere o gruppo consiliare ha facoltà di esercitare il sindacato ispettivo nei confronti dell'attività dei vari servizi e dei soggetti a tali servizi preposti o che comunque vi prestano servizio. Il Regolamento del Consiglio disciplina le modalità di presentazione delle interrogazioni ed istanze del Sindacato ispettivo presentate dai Consiglieri e le modalità di risposta del Sindaco e degli Assessori.

Le dimissioni dalla carica di consigliere indirizzate al consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci; il consiglio deve provvedere alla surroga entro e non oltre 10 giorni. Nel caso di dimissioni plurime, il consiglio deve procedere alla surroga con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma di legge.

L'assenza ingiustificata per oltre tre sedute consecutive, comporta la decadenza dalla carica di Consigliere Comunale. Verificatosi il caso, il Presidente del Consiglio attiva d'ufficio la procedura di decadenza, mediante l'invio all'interessato di una lettera che contenga, oltre ai requisiti dell'atto di avvio procedimento previsto dalla L.241/90, anche l'informazione che, essendo il consigliere mancato alle tre sedute consecutive, verrà inserita all'ordine del giorno del successivo consiglio comunale la dichiarazione di decadenza, con l'invito a presentare giustificazioni scritte almeno 5 giorni prima della data della riunione e con l'invito al Consigliere Comunale a presentarsi davanti al Consiglio per illustrare la propria posizione. Il Consiglio, sentite le giustificazioni addotte, decide al riguardo.

Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo da parte dei Consiglieri Comunali, sono disciplinati con regolamento.

Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata dal Prefetto, al quale siano stati comunicati gli atti della autorità giudiziaria procedente nei confronti dello stesso per i delitti di associazione di tipo mafioso o di favoreggiamento, commesso in relazione al delitto associativo, o che abbia applicato una misura di prevenzione allo stesso, in quanto indiziato di appartenere ad una associazione di tipo mafioso (ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis della Legge 19.03.1990, e s. m. e i.), il Consiglio Comunale, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere, al candidato della stessa lista che ha riportato dopo gli eletti il maggior numero di voti. La supplenza termina con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, cioè nel caso in cui la condanna per i delitti indicati o l'applicazione della misura di prevenzione siano divenute definitive, si fa luogo alla surrogazione.

ART. 29 Obblighi di trasparenza degli organi politici

Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, si provvede alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune con riferimento a tutti i propri componenti, dei documenti ed informazioni previsti dalla normativa vigente in materia.

ART. 30 Commissioni Consiliari

Subito dopo l'insediamento della nuova Amministrazione il Consiglio Comunale provvede alla costituzione di due Commissioni Consiliari permanenti in misura proporzionale e di rappresentanza. Prima Commissione inerente le materie: Affari Generali; Personale; Bilancio. Seconda Commissione inerente le materie: Lavori Pubblici, Urbanistica, Ambiente.

La composizione delle commissioni, il numero, le competenze e il funzionamento, sono disciplinate dall'apposito regolamento. Dette commissioni oltre alle funzioni propositive proprie hanno funzioni consultive.

Oltre alle commissioni consiliari permanenti possono essere costituite di volta in volta commissioni speciali e temporanee, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento. Possono altresì essere istituite, nel rispetto di quanto previsto nel regolamento del consiglio, commissioni aventi funzioni di controllo e/o di garanzia anche speciali e temporanee; in tal caso, la presidenza delle commissioni verrà attribuita alle opposizioni ai sensi di Legge.

Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvo casi previsti dal regolamento.

In sede di prima applicazione della presente norma, il Sindaco convoca il Consiglio Comunale per l'istituzione delle Commissioni consiliari permanenti.

ART. 31 Gruppi Consiliari e Capi Gruppo

I Consiglieri Comunali si costituiscono in gruppo consiliare.

Ciascun Consigliere nel corso della consiliatura può dichiarare la propria dissociazione dal gruppo originario di appartenenza e confluire in altri gruppi o costituire un nuovo gruppo.

Ciascun gruppo attribuisce ad un suo componente le funzioni di capo gruppo, con dichiarazione scritta al Presidente del Consiglio. In mancanza di tale designazione, che deve essere effettuata alla prima seduta del Consiglio Comunale neo-eletto, le funzioni di capo gruppo sono esercitate dal Consigliere Comunale che ha conseguito il maggior numero di voti nell'ambito della lista di appartenenza.

Ai gruppi consiliari viene attribuito uno spazio all'interno della sede municipale. L'utilizzo degli spazi, e degli uffici e la costituzione dei gruppi consiliari sono disciplinati dal regolamento del consiglio.

ART. 32 Conferenza dei Capigruppo

La conferenza dei capigruppo è convocata prima di ogni seduta del Consiglio Comunale, ad eccezione delle convocazioni d'urgenza o quando il Sindaco ne ravvisi l'opportunità o su richiesta della maggioranza dei capi gruppo. Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale.

Le modalità di convocazione, il funzionamento e le attribuzioni saranno stabiliti nel regolamento del consiglio.

ART. 33 Giunta Comunale Composizione - Nomina - Competenze - Funzionamento

La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori stabilito dalla legge. I componenti della Giunta sono nominati discrezionalmente dal Sindaco, il quale li sceglie tra persone interne o esterne al Consiglio. La composizione della Giunta va comunicata dal Sindaco al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di Governo.

La Giunta: - collabora col Sindaco nell'amministrazione del Comune. Essa opera esclusivamente attraverso deliberazioni collegiali. - compie gli atti di amministrazioni che non siano riservati al Consiglio Comunale e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dal presente statuto, del Sindaco, del Segretario Comunale e dei dirigenti; - collabora con il Sindaco

nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio Comunale; - svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti del Consiglio Comunale.

La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative: a) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento; b) determina annualmente le tariffe e applica le aliquote dei tributi, nel rispetto della disciplina generale stabilita dal consiglio; c) approva i regolamenti sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio; d) dispone l'accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni; e) approva il Piano esecutivo di gestione (PEG) f) fornisce ogni occorrente indirizzo ai responsabili degli uffici e dei servizi per la corretta attività gestionale, mediante direttive o informative interne. g) autorizza le liti, le transazioni, le conciliazioni ed i ricorsi giurisdizionali. Tutte le deliberazioni sono assunte in seduta segreta e con votazione palese a maggioranza semplice; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata nell'apprezzamento di qualità soggettive di una persona, o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

La verbalizzazione è affidata al Segretario Comunale, che può essere coadiuvato da un dipendente dallo stesso incaricato. Il Segretario comunale o il Sindaco possono chiedere l'assistenza alle sedute da parte dei Funzionari competenti per materia.

La Giunta Comunale è presieduta dal Sindaco o da chi legalmente lo sostituisce. Le funzioni sono esercitate collegialmente con la presenza della maggioranza dei componenti e a maggioranza di voti. In caso di dimissioni o revoca di un membro della Giunta, la determinazione del quorum strutturale per la validità delle sedute e di quello funzionale, per la validità delle votazioni, è determinato sul numero dei componenti rimasti in carica sino a nuova designazione dei sostituti.

Il Sindaco può nominare, oltre gli Assessori previsti per legge, un massimo di due Delegati interni o esterni al Consiglio, autorizzati a relazionare alla Giunta sulle materie delegate, senza diritto di voto e senza nuovi o maggior oneri per la finanza pubblica, per le particolari funzioni di indagine, studio, proposta o analisi svolte.

ART. 34 Revoca, Decadenza, Inconferibilità ed Ineleggibilità degli assessori

Nel rispetto del principio di garanzia del rapporto di fiducia e collaborazione tra Sindaco e Assessori di sua scelta, questi ultimi possono essere revocati dallo stesso, anche per semplice venimento della dovuta fiducia personale, senza necessità di preavviso o partecipazione preventiva. Della revoca, il Sindaco deve darne comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

L'Assessore che non interviene senza giustificato motivo alle sedute di giunta per un periodo di tempo superiore a due mesi, può essere dichiarato decaduto dalla carica, previa contestazione degli addebiti da parte del Sindaco e fatta salva la facoltà di accogliere le giustificazioni addotte. Della decadenza, il Sindaco redige apposito atto per le conseguenti opportune scelte.

Non possono rivestire o mantenere la carica di assessore coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. 5. La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento.

ART. 35 Sindaco

Il Sindaco viene eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni di legge. Egli è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune e dell'attuazione del programma

definitivo in base agli indirizzi generali di governo. Allo stesso spettano i rapporti formali ed informali con qualsiasi soggetto, ente od organo esterno. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione Comunale: a) rappresenta il Comune ad ogni effetto di legge, in particolare nei rapporti con gli altri enti e nelle assemblee dei consorzi e delle società di cui il Comune fa parte; b) concede il patrocinio del Comune; c) convoca e presiede la giunta, con potere di polizia delle adunanze; d) nomina i componenti della giunta, tra cui un Vice Sindaco; e) nella prima seduta del Consiglio comunica la composizione della Giunta; f) assicura l'unità di indirizzo nell'attività degli Assessori; g) può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio; h) è membro del consiglio comunale e può richiederne al Presidente la riunione; i) convoca i comizi per l'elezione dei comitati di partecipazione frazionali e per i referendum; j) indice la conferenza dei servizi per interventi di competenze del Comune, partecipa a quelle indette da altre amministrazioni, promuove la conclusione di accordi di programma e svolge altri compiti connessi, stipula le convenzioni con altri enti, fatte salve le competenze dei funzionari. k) sta in giudizio in rappresentanza del Comune, fatta salva la facoltà di delega ai responsabili dei servizi; in caso di urgenza propone azioni giudiziarie o si costituisce per resistere alle stesse salvo approvazione della Giunta entro trenta giorni; l) vigila sull'attività delle istituzioni, delle aziende speciali o delle società pubbliche, promuovendo gli eventuali interventi della Giunta o del Consiglio; m) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti; n) in materia di personale: - nomina e revoca il Segretario Comunale nel rispetto delle procedure di legge e del regolamento sull'ordinamento; - affida la direzione di progetti e ne dispone la revoca; - nomina i Dirigenti responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti comunali; o) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, tranne nei casi espressamente riservati dalla legge al Consiglio Comunale; p) emette le ordinanze contingibili e urgenti e ogni altro provvedimento attribuito dalla legge alla sua competenza q) opera con l'emanazione di Decreti ogni qualvolta la legge, lo statuto o il regolamento non prevedano la tipicità del provvedimento; r) autorizza le sepolture cimiteriali in deroga al regolamento per specifici eccezionali casi motivati; s) adotta gli atti relativi al trattamento sanitario obbligatorio e dispone i ricoveri d'urgenza, dandone comunicazione all'ufficio addetto; t) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti. u) garantisce la pubblicità, la trasparenza e l'accesso a tutti gli atti previsti dalla legge, salvo il divieto di esibizione per temporanea e motivata dichiarazione dello stesso. v) svolge gli altri compiti attribuitigli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Il Sindaco può delegare le proprie competenze ai singoli assessori, fermo restando il suo potere di sostituzione, di surroga o avocazione, in tutti i casi in cui ritenga di dover provvedere.

E' ufficiale di governo secondo le attribuzioni delle leggi statali; dette funzioni in caso di impedimento o di assenza sono automaticamente assunte dal Vice Sindaco facendo salvo quanto previsto dal successivo art. 32.

ART. 36 Vice Sindaco

Il Sindaco nomina tra gli assessori il Vice Sindaco conferendogli delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento.

In via del tutto eccezionale nell'ipotesi di contemporanea assenza o impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, il Sindaco, potrà affidare con proprio decreto le funzioni vicarie ad altro assessore; ricorrendo circostanze imprevedibili dette funzioni saranno assunte dall'assessore più anziano di età.

CAPO V ORGANI AMMINISTRATIVI

ART. 37 Organi amministrativi

Sono organi amministrativi del Comune: il Segretario Comunale, il Vice Segretario e i Responsabili degli uffici e servizi.

ART. 38 Il Segretario Comunale

Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto dell'apposito albo. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell'Ufficio del Segretario Comunale. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti dell'azione amministrativa. Il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi. Il Segretario Comunale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni di Giunta e di Consiglio, cura la stesura dei verbali che sottoscrive insieme al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale. Può essere coadiuvato da altri impiegati con l'incarico di prendere le note per la compilazione del verbale.

Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazione di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.

Il Segretario Comunale può rogare i contratti del Comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio può autenticare le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente ed esercita, infine, ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto o dai regolamenti ovvero conferitagli dal Sindaco.

ART. 39 Vice Segretario

Il Comune ha un Vice Segretario che coadiuva il Segretario e di cui esercita funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento.

Il Vice Segretario deve possedere i requisiti richiesti per l'accesso alla carriera del Segretario Comunale.

ART. 40 Responsabili di Area

I Responsabili di Area provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni e alle direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente, ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

I Responsabili di Area, nell'ambito di competenze a ciascuno assegnate, stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.

Rilasciano altresì autorizzazioni, concessioni o atti analoghi il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie, e svolgono inoltre le seguenti funzioni: a) presiedono le commissioni di gara e di concorso e assumono le responsabilità dei relativi procedimenti; b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni; c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide, ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza; d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni; e) emettono le ordinanze di sospensione dei lavori, di demolizione dei manufatti abusivi e di riduzione in pristino di competenza comunale e ne curano l'esecuzione; f) esercitano, periodicamente, poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale, a partire dalla ricezione della segnalazione certificata di inizio attività e fino a conclusione dei lavori; g) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative, dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco; h) emettono le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento che non siano riservate esplicitamente al Sindaco; i) adottano tutti gli atti di gestione e amministrazione del personale a ciascuno sottoposto. l) rispondono all'OIV del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati. m) indicano le conferenze di servizio o vi partecipano secondo quanto stabilito da leggi o regolamenti; n) possono delegare parte delle proprie funzioni al personale sottoposto avente adeguata formazione e livello contrattuale;

Il Sindaco può delegare ai Responsabili di Area ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

I funzionari iscritti in albi professionali possono, previa autorizzazione della Giunta, prestare attività professionale, non in contrasto o in conflitto con le attività istituzionali dell'Ente, al di fuori dell'orario di lavoro, al di fuori del territorio comunale, nel rispetto del Codice di Comportamento dei Dipendenti, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, e secondo le disposizioni di legge vigenti in materia

ART. 41 L'organizzazione degli Uffici

L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie denominate Aree e Settori, oppure mediante il ricorso a strutture trasversali o intersettoriali.

Il Comune provvede a determinare i propri fabbisogni di personale, nonché l'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla legge inerenti soprattutto le proprie capacità di bilancio e le esigenze di

esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzioni di gestione amministrativa attribuita al Segretario ed ai responsabili degli uffici e dei servizi.

I servizi e gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza, efficacia ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e all'economicità.

Gli orari dei servizi aperti al pubblico, determinati dai Responsabili dei servizi, vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Il Sindaco, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può stipulare, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per alte specializzazioni nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità ai sensi di legge. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del mandato del Sindaco, facendo salvo un periodo di prorogatio ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, i responsabili e gli organi amministrativi.

I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; ai responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

ART. 42 - Uffici alle dipendenze degli organi politici e di controllo interno

Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta comunale o degli assessori, per l'esercizio

delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori. Il contratto di collaborazione stipulato ha quale limite le capacità di spesa dell'Ente.

Il comune istituisce e attua i controlli interni secondo un'organizzazione da svolgersi secondo i principi contenuti nel Titolo VI (Controlli), capo III (Controlli interni) del D.Lgs. n. 267/2000. Spetta al regolamento di contabilità, per quanto di competenza, la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno, nonché delle forme di convenzionamento con altri comuni o l'affidamento di incarichi esterni

CAPO VI ORDINAMENTO DEI SERVIZI E DELLE COLLABORAZIONI LOCALI

ART. 43 Servizi Pubblici

Il Consiglio Comunale individua i servizi pubblici con i quali realizzare i fini sociali e promuovere lo sviluppo economico e civile della propria comunità.

Provvede alla loro gestione nelle forme e nei modi previsti dalla legge, privilegiando l'associazione e la cooperazione con gli altri enti territoriali, ed operando le scelte sulla base di valutazioni comparative, improntate a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, la cui determinazione è affidata a parametri definiti per regolamento. Di norma i servizi possono essere gestiti: a) in economia, ossia con mezzi e personale del comune; b) in appalto, ossia con ricorso a ditte esterne; c) in concessione a terzi, per servizi la cui gestione sia di particolare complessità o onerosità; d) in forma consortile, ossia con la costituzione di un consorzio fra enti; e) a mezzo di istituzione o di azienda speciale; f) con partecipazione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati. Nei casi diversi dalla lett. a) il Comune può risolvere il contratto in corso qualora gli obblighi e gli oneri a carico dell'Ente divengano eccessivamente gravosi in relazione all'interesse pubblico perseguito con tale contratto- concessione.

ART. 44 Forma di gestione

Per la gestione delle reti e l'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 113 del D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche e integrazioni, e le disposizioni contenute nel Codice dei Contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni.

L'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali avviene secondo le disposizioni di legge.

Il comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni dallo stesso costituite o partecipate.

ART. 45 Gestione in economia

L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento mediante gara.

ART. 46 Unione dei Comuni dell'Istmo

Al fine di migliorare le strutture pubbliche, l'offerta di servizi e l'espletamento di funzioni, il Comune di Marcellinara è ente fondatore dell'Unione dei Comuni dell'Area dell'Istmo, regolata da apposito statuto approvato dal Consiglio Comunale di Marcellinara con deliberazione n.37 del 31/07/2015 e costituita con atto prot. n.5 del 12.04.2016 e relativo addendum prot. n. 7 del 22.03.2017.

L'Unione nasce dalla consapevolezza che il territorio dei Comuni dell'Area dell'Istmo di Marcellinara costituisce un'entità omogenea, la cui separazione in unità amministrative separate e riferite ad enti sovraordinati differenti costituisce un ostacolo allo sviluppo economico e sociale della comunità locale.

ART. 47 Aziende speciali

Per la gestione anche di più servizi, con esclusione di quelli di cui all'articolo 113 del T.U. n. 267, e successive modifiche e integrazioni, il consiglio comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, approvandone lo statuto.

Sono organi dell'azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore:

- a) il consiglio di amministrazione è nominato dal sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere comunale, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero non superiore a quello fissato dalla legge, assicurando la presenza di entrambi i sessi;
- b) il presidente è nominato dal sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a).

Al direttore generale è attribuita la direzione gestionale dell'azienda, con la conseguente responsabilità. Lo statuto dell'azienda disciplina le condizioni e le modalità per l'affidamento dell'incarico, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.

Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i componenti della giunta e del consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.

Il sindaco, anche su richiesta motivata del consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente dell'azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.

L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo statuto ed approvato dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune. L'organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati dall'azienda stessa, con suo regolamento. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti. Il comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

ART. 48 Istituzioni

In alternativa alla gestione mediante azienda speciale, per la gestione dei servizi sociali, il consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del comune, dotati di sola autonomia gestionale.

Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero dei componenti del consiglio di amministrazione è stabilito con l'atto istitutivo dal consiglio comunale, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 46 per le aziende speciali.

Il direttore generale dell'istituzione è l'organo al quale è attribuita la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall'organo competente in seguito a pubblico concorso.

L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni sono stabiliti dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

Il consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

L'organo di revisione economico-finanziaria del comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

ART. 49 Società

Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato non possono essere costituite società aventi ad oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società.

ART. 50 Convenzioni

Il comune può stipulare convenzioni, ai sensi di legge, con altri enti locali per la gestione di determinati servizi e funzioni di comune interesse.

Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata e le forme di consultazione fra gli enti, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie, nonché le forme dell'indirizzo e del controllo di competenza del consiglio comunale.

ART. 51 Consorzi

Il comune può costituire, ai sensi di legge, con la provincia o l'ente di area vasta e con altri comuni, consorzi per la gestione di uno o più servizi socio-assistenziali.

ART. 52 Modalità costitutive

Il consiglio comunale delibera la costituzione di fondazioni, aziende speciali e di istituzioni, la costituzione o la partecipazione in una società di capitali con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati al comune.

ART. 53 Altre forme di collaborazione. Protocolli di intesa

Il Comune per lo svolgimento di funzioni, attività o per la realizzazione di opere e di interventi a beneficio della collettività amministrata, può concludere accordi, protocolli di intesa con altri soggetti pubblici o privati, o con organismi o forme associative di cittadini cointeressati.

L'accordo indicherà il ruolo, le competenze, gli obblighi e gli oneri a carico delle parti.

Nell'attuazione delle funzioni ed attività previste dall'accordo i soggetti partecipanti debbono rispettare le disposizioni e le prescrizioni stabilite dalla legge.

ART. 54 Conferenza di Servizi e Accordi di Programma

Per la definizione e l'attuazione di opere di interventi o di programmi di intervento che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di due o più soggetti pubblici, il Sindaco, ove la competenza primaria o prevalente spetti al Comune, convoca una conferenza di servizi tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate per la conclusione di un accordo di programma.

L'accordo di programma assicura il coordinamento delle azioni dei soggetti interessati, ne stabilisce tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro connesso adempimento. Può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze di soggetti partecipanti.

Per la conclusione dell'accordo, si osservano le norme in materia.

CAPO VII STRUMENTI DI GARANZIA E DI CONTROLLO PRINCIPI DI FINANZA E CONTABILITA'

ART. 55 Strumenti di Garanzia e di Controllo

Sono strumenti di garanzia e di controllo:

- a) il controllo di gestione;
- b) l'organo di revisione;

ART. 56 Disciplina dei contratti

L'attività relativa ai contratti del Comune di Marcellinara è disciplinata dalle leggi vigenti e dalla normativa comunitaria recepita dall'ordinamento giuridico italiano nonché nel rispetto dei principi fissati dal presente statuto.

La scelta del contraente avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, efficienza, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.

I contratti devono avere termine e durata certa.

ART. 57 Programmazione e controllo

Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione Comunale e la trasparenza dell'azione amministrativa, il Comune applicherà il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Il Comune promuove lo sviluppo di adeguati sistemi per la programmazione delle attività, la valutazione dei risultati conseguiti e l'elaborazione dei progetti finalizzati al miglioramento della gestione.

I regolamenti di organizzazione, di contabilità e per la disciplina dei controlli interni definiscono le modalità di funzionamento del sistema di programmazione e di controllo, nonché le competenze dei diversi attori coinvolti.

ART. 58 Organo di revisione

Le modalità di nomina dell'Organo di revisione, la durata, i requisiti, le eventuali cause d'incompatibilità ed altri impedimenti sono stabiliti dalla legge.

La revoca e la decadenza dall'ufficio sono deliberate dal Consiglio Comunale, dopo formale contestazione da parte del Sindaco degli addebiti all'interessato, al quale è concesso, in ogni caso, un termine di 10 giorni per far pervenire le proprie giustificazioni.

In caso di cessazione dell'Organo di revisione per qualsiasi causa, il Sindaco procede come stabilito dalla legge.

L'incarico è retribuito in misura non superiore a quanto stabilito dall'apposito Decreto Ministeriale

ART. 59 Funzioni dell'Organo di Revisione

L'Organo di Revisione esercita le funzioni ad esso demandate dalla legge in piena autonomia e con la diligenza dal mandatario.

Nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza nella regolarità contabile e finanziaria della gestione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente ed ai relativi uffici nei modi indicati dal regolamento. E' tenuto ad accertare la consistenza patrimoniale dell'Ente, la regolarità delle scritture contabili, attraverso la presa visione e la conoscenza integrale degli atti gestionali e patrimoniali.

L'Organo di Revisione presenta al Consiglio, per il tramite della Giunta, tutte le volte che lo ritenga necessario, una relazione contenente il riferimento dell'attività svolta, nonché i rilievi e le proposte ritenute utili a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione.

L'Organo di Revisione può essere sentito dalla Giunta e dal Consiglio in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi da essi mossi all'operato dell'amministrazione e pertanto presenziare in tale sede alle relative riunioni:

Ogni Consigliere può presentare istanze all'Organo di Revisione per fatti afferenti alla gestione dell'ente, che ritenga censurabili, ed esso ne terrà conto e ne riferirà in sede di relazione periodica al Consiglio.

Quando l'interrogazione provenga da 1/3 dei Consiglieri, l'Organo di Revisione deve provvedere subito ad eseguire i necessari accertamenti e riferire al Consiglio motivando eventuali ritardi.

ART. 60 Finanza - Contabilità

Il Comune ha autonomia finanziaria ed impositiva nel rispetto delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. L'ordinamento finanziario e contabile è riservato alla legge dello Stato. La potestà impositiva si esplica nell'ambito dei principi fissati dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. Annualmente il Comune esplica i controlli ed accertamenti, previsti dalla normativa, al fine di contrastare l'evasione tributaria.

Le entrate del Comune per trasferimento erariale, regionale o provinciale, garantiscono i servizi indispensabili nonché quelli per i quali il trasferimento viene erogato.

Il Comune garantisce i servizi e le prestazioni assegnategli dallo Stato e dalla Regione, anche a prezzi e tariffe inferiori al costo effettivo, sino alla concorrenza delle somme con vincolo di destinazione allo scopo trasferitegli.

Tutte le spese dovranno essere preventivamente impegnate e dovranno trovare completa copertura in bilancio.

Con apposito regolamento verranno disciplinate le procedure di contabilità.

ART. 61 Programmazione di bilancio

Lo schema di bilancio di previsione finanziario, e il documento unico di programmazione sono predisposti dalla giunta comunale e da questa presentati al consiglio comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Le aziende speciali e le istituzioni sono tenute a presentare il loro schema di bilancio al consiglio comunale, almeno quindici giorni prima della presentazione del bilancio comunale, al fine di consentire le iscrizioni attive e passive riguardanti i loro bilanci.

ART. 62 Bilancio partecipato

Prima della approvazione del bilancio di previsione del Comune, possono essere attivate forme di consultazione con le organizzazioni della società civile, sociali, economiche e culturali del territorio comunale con particolare riguardo all'entità e al livello dei servizi in rapporto alle risorse finanziarie disponibili.

ART. 63 Rendiconto della gestione

Il rendiconto della gestione, con i relativi allegati, viene presentato secondo le modalità e i termini stabiliti dalla legge e dal regolamento di contabilità.

ART. 64 Gestione di bilancio e piano esecutivo di gestione

Sulla base del bilancio di previsione finanziario e del piano esecutivo di gestione i responsabili dei servizi sono responsabili della gestione delle risorse pubbliche in conformità ai principi e alle specifiche attribuzioni indicati dalla legge.

Il piano esecutivo di gestione, approvato dalla Giunta, ripartisce per centri di responsabilità le risorse e gli interventi contenuti nel bilancio di previsione finanziario, determinando gli obiettivi di gestione.

I responsabili dei servizi, preso atto degli stanziamenti assegnati e della qualità e quantità delle prestazioni da erogare alla collettività, seguendo gli indirizzi politici formulati dagli organi di indirizzo politico, articoleranno gli interventi secondo ordini di priorità, cercando di ottimizzare nel corso dell'intero esercizio l'utilizzo delle risorse.

A tal fine, è di competenza dei responsabili dei servizi la gestione finanziaria, sia sotto l'aspetto dell'entrata (per l'accertamento, la riscossione ed il versamento), che sotto l'aspetto della spesa (per l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento), in conformità al regolamento di contabilità.

ART. 65 Controllo di gestione

Il comune attua, ai sensi della normativa in vigore, il controllo di gestione, al fine di garantire livelli ottimali di efficacia, di efficienza e di economicità nello svolgimento della sua azione, tramite verifiche periodiche.

La struttura dell'unità responsabile dell'attività di controllo di gestione, la determinazione delle unità organizzative a livello delle quali articolare il piano dei centri di costo, le modalità di individuazione degli obiettivi e di rilevazione delle risorse utilizzate, degli indicatori, nonché la frequenza di elaborazione e di presentazione delle rendicontazioni, sono stabiliti dal regolamento di contabilità.

ART. 66 Patrimonio

I beni immobili appartenenti al patrimonio comunale sono gestiti con criteri di economicità e di efficienza.

I proventi della gestione immobiliare sono destinati al finanziamento di servizi pubblici comunali.

La cessione a terzi dei beni immobili avviene esclusivamente a prezzi di mercato, con le procedure previste dalla legge e dal regolamento comunale.

ART. 67 Tutela dei beni culturali e paesaggistici

Il Comune assicura e sostiene la conservazione del proprio patrimonio storico, artistico e culturale e ne favorisce la pubblica fruizione, la cura e la valorizzazione, in conformità alla normativa di tutela.

ART. 68 Pari Opportunità

Il Comune di Marcellinara assicura la pari opportunità tra uomo e donna, promuovendo politiche di parità attraverso il Comitato Unico di Garanzia e la costituzione di apposita commissione consiliare, che potrà promuovere iniziative di informazione e sensibilizzazione, facendosi anche portavoce di campagne di ascolto sui bisogni che emergono dal contesto territoriale di riferimento.

CAPO VIII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 69 Entrata in vigore

Il presente statuto è pubblicato per 30 giorni all'Albo Pretorio on-line, istituito ai sensi dell'art.32 della L. n.69 del 18/06/2009 e con le modalità di cui al Dpcm del 26/04/2011.

Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Ente.

ART. 70 Revisione dello statuto

La revisione o l'abrogazione dello statuto, è deliberata con voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati al Comune. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successiva seduta da tenersi entro 30 giorni dalla prima; la revisione o abrogazione si riterrà approvata se ottiene per due sedute il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Le proposte di modifica o di abrogazione sono comunicate 30 giorni prima dell'adunanza del Consiglio Comunale a tutti i Consiglieri Comunali e contemporaneamente depositate presso l'ufficio del Segretario Comunale dando pubblici avvisi di tale deposito nelle forme previste dal regolamento. La proposta di abrogazione deve essere necessariamente accompagnata dalla proposta del nuovo statuto.

ART. 71 Adozione dei regolamenti

Il regolamento del consiglio comunale è deliberato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto.

Gli altri regolamenti richiamati nel presente statuto, e per la cui adozione non sia prescritto un termine di legge, sono deliberati entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto medesimo.

ART. 72 Disciplina transitoria e finale

Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al precedente articolo continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore, purché non espressamente in contrasto con le disposizioni della legge o dello statuto medesimo.

Quando si fa riferimento ai consiglieri si intende compreso anche il sindaco, tranne che la disposizione non lo escluda esplicitamente. Quando la disposizione si riferisce ad una frazione del numero dei consiglieri, questa si intende sempre arrotondata aritmeticamente.

Spetta al Consiglio Comunale l'interpretazione del presente Statuto qualora tale interpretazione sia giustificata da contenuti precettivi non univoci; la relativa deliberazione sarà assunta con lo stesso quorum di voti favorevoli richiesto per l'approvazione dello Statuto.

Allegati allo Statuto

Costituiscono parte integrante del presente Statuto i seguenti allegati: a) planimetria del territorio comunale; b) stemma araldico; c) gonfalone.